SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 marzo 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 52

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 21 marzo 2003.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2003-PF», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2003 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d'imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2002 nonché della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

03A04284

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 28 marzo 2003, n. **49**.

Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUPPLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in vista dell'imminente avvio della campagna di commercializzazione, di riformare la normativa sull'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di assicurarne la piena coerenza con la regolamentazione comunitaria e di recepire le raccomandazioni in tali sensi espresse dal Parlamento e dalla Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e delle province autonome.

2. All'AGEA compete la gestione della riserva nazionale ai sensi degli articoli 2 e 3, l'esecuzione del calcolo delle quantità e degli importi di cui agli articoli 9 e 11, nonché l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

3. La provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni a tutela di tale istituto.

4. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria in materia e di quella di cui al presente decreto sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Restano ferme le funzioni di controllo dell'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti. Gli altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui al presente comma.

5. I produttori, gli acquirenti ed i raccoglitori e/o trasportatori di latte indicati dagli acquirenti sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonché alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli, nell'ambito delle proprie competenze, degli organismi di cui al comma 4. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a € 10.000 e non superiore a € 100.000.

6. Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1392/2001 e le loro organizzazioni, le organizzazioni tra i produttori di latte riconosciute dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della normativa vigente, nonché i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2000, n. 188, si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalità definite dal decreto di cui al comma 7.

7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione di cui al comma 6.

8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto è effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, cui sono devoluti i relativi proventi. Si applicano le disposizione contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta prevista dall'articolo 16 della medesima legge.

9. In caso di mancato versamento del prelievo supplementare, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le sanzioni di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

Art. 2.

Determinazione e comunicazione della quota

1. A decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono determinati dalla somma della quota A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, delle assegnazioni integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79.

2. Prima dell'inizio di ogni periodo di produzione lattiera le regioni e province autonome comunicano a ciascun produttore il proprio quantitativo individuale di riferimento, così come dalle stesse registrato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Art. 3.

Revoca e assegnazione della quota

1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, sono stabilite le disposizioni attuative per la revoca e la riduzione delle quote non utilizzate per almeno il 70 per cento, fatte salve le cause di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni e integrazioni, e per la disciplina delle cessioni definitive o temporanee

di quota. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 12, non costituisce utilizzo della quota.

2. I quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni o province autonome cui afferivano.

3. I quantitativi di riferimento confluiti nella riserva nazionale, con esclusione di quelli di cui al comma 2, sono riattribuiti dall'AGEA alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. I quantitativi eventualmente eccedenti tale misura massima sono ripartiti fra tutte le regioni e province autonome, in misura proporzionale alla media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti.

4. Le regioni e le province autonome provvedono alla riassegnazione dei relativi quantitativi, sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati.

5. Per il calcolo del prelievo supplementare dovuto da ciascun produttore si considera il quantitativo individuale di riferimento di fine periodo, che può essere diverso da quello di inizio a seguito delle variazioni intervenute nel corso del periodo, in applicazione del presente decreto.

6. Tutte le revoche, riduzioni e assegnazioni della quota eseguite in applicazione del presente decreto hanno effetto a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo.

Art. 4.
Riconoscimento degli acquirenti

1. Il riconoscimento delle ditte acquirenti di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i requisiti ivi indicati, nonché delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 7. Le regioni assicurano idonee forme di pubblicità delle ditte acquirenti riconosciute mediante l'istituzione di un apposito albo.

2. Ogni produttore è tenuto ad accertarsi che l'acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto ai sensi del presente articolo; il latte o equivalente latte conferito ad un acquirente non riconosciuto è interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Le regioni e le province autonome revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti di cui al comma 1, o negli altri casi previsti dal presente decreto. L'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di commercializzazione in corso sono assoggettati a prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso. La revoca del riconoscimento deve essere notificata dalla regione competente all'acquirente interessato, nonché resa nota ai produttori con adeguate forme di pubblicità. La revoca ha effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso, per il quale restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti degli acquirenti.

4. L'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento; l'importo di tale sanzione comunque non può essere inferiore a € 5.000 e superiore a € 50.000.

Art. 5.
Adempimenti degli acquirenti

1. Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. Entro lo stesso termine gli acquirenti trasmettono alle regioni ed alle province autonome che li hanno riconosciuti e all'AGEA anche l'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del regolamento (CE) n. 1392/2001. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, prevede forme di trasmissione dei dati per via telematica e definisce gli adempimenti contabili degli acquirenti.

2. Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonché all'invio alle regioni ed alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fideiussioni di cui al comma 6.

3. Le regioni e le province autonome verificano la corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi trattenuti, nonché il loro effettivo versamento, ovvero l'effettiva prestazione delle garanzie di cui al comma 6; verificano altresì, per ciascuna azienda, la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte avvalendosi dell'anagrafe bovina di cui al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 2002, procedendo ad ogni ulteriore accertamento che ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati contenuti nella documentazione prevista ad altri fini, anche direttamente presso le aziende, per la corretta imputazione del prelievo supplementare e per la revoca o riduzione della quota di cui al presente decreto. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, individua i criteri univoci per la determinazione del numero delle vacche che hanno concorso alla produzione.

4. Il produttore è obbligato a documentare all'acquirente la titolarità della quota; in assenza di tale documentazione, l'acquirente è tenuto a trattenere e versare per intero il prelievo supplementare, calcolato in base

a quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato.

5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a € 5.000 e non superiore a € 50.000, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e province autonome dispongono la revoca del riconoscimento.

6. L'acquirente può sostituire il versamento di cui al comma 2 con la prestazione all'AGEA di una fideiussione bancaria. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, determina il testo della fideiussione e le modalità di attuazione del presente comma.

7. Gli acquirenti, anteriormente all'inizio di ogni campagna, devono comunicare alla regione o alla provincia autonoma l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi, con l'indicazione degli eventuali centri di raccolta utilizzati; le variazioni in corso di campagna devono essere comunicate prima che il trasportatore inizi ad operare. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000 e non superiore a € 10.000.

Art. 6.

Dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti

1. Le dichiarazioni di fine periodo rese dagli acquirenti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1392/2001, firmate dal legale rappresentante della ditta acquirente e corredate dei relativi allegati L1 controfirmati dai singoli produttori conferenti, i quali dovranno indicare sotto la propria responsabilità il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodo, devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome ed all'AGEA entro il termine di cui al citato articolo 5, anche in assenza di acquisti nel periodo.

2. Tutti i quantitativi di latte ritirati indicati nelle dichiarazioni di cui al comma 1 devono corrispondere a quanto dichiarato nei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, trasmessi ai sensi del medesimo comma.

3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'applicazione a carico degli acquirenti, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001.

4. In caso di mancato rispetto del comma 2 da parte di un acquirente si applica una sanzione amministrativa non inferiore a € 5.000 e non superiore a € 50.000.

5. In caso un acquirente indichi nella dichiarazione di cui al comma 1 quantitativi superiori alla sommatoria dei quantitativi dei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, alla differenza viene applicato il prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso.

Art. 7.

Pluralità e successione di acquirenti

1. Se un produttore intende consegnare latte a più acquirenti, deve preventivamente presentare a ciascuno di essi ed alla regione o provincia autonoma un'apposita dichiarazione di pluralità contenente l'elenco delle ditte acquirenti cui intende consegnare il latte e la ripartizione della propria quota «consegne» tra di esse, relativamente al periodo di interesse. La dichiarazione di pluralità deve essere rinnovata ogni qualvolta necessario in conseguenza di nuove scelte del produttore. Il produttore, ogni qualvolta cambi acquirente nel corso della campagna, è tenuto a consegnare al nuovo acquirente un'apposita dichiarazione i cui contenuti sono determinati dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

2. La quota già utilizzata da parte di un produttore attraverso consegne di latte è indisponibile fino alla fine del periodo di commercializzazione e pertanto non può essere messa a disposizione di altri acquirenti o essere ceduta ad altri produttori attraverso contratti.

3. Se un produttore effettua consegne a più di un acquirente senza aver ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo, la regione o la provincia autonoma competente applica la riduzione di un quinto della sua quota «consegne». I quantitativi di riferimento così revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.

Art. 8.

Contabilità degli acquirenti e dei produttori

1. L'acquirente che non procede alla completa contabilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001, dei quantitativi di latte che gli vengono consegnati, è soggetto alla revoca del riconoscimento e ad una sanzione amministrativa commisurata all'importo del prelievo supplementare calcolato sul quantitativo non contabilizzato.

2. Il produttore che ha sottoscritto un allegato L1 in cui dichiara un quantitativo di latte non veritiero è soggetto alla riduzione della quota di cui è titolare per un quantitativo pari alla differenza, in valore assoluto, tra il quantitativo indicato nell'allegato L1 e quello effettivamente accertato, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota. I quantitativi di riferimento così revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.

3. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa non inferiore a € 10.000 e non superiore a € 100.000.

4. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione degli organi di controllo i documenti e la contabilità di magazzino ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del regolamento (CE) n. 1392/2001. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro.

Art. 9.

Restituzione del prelievo pagato in eccesso

1. Al termine di ciascun periodo, l'AGEA:

a) contabilizza le consegne di latte effettuate e il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti a seguito degli adempimenti di cui all'articolo 5;

b) esegue il calcolo del prelievo nazionale complessivamente dovuto all'Unione europea per esubero produttivo nelle consegne;

c) calcola l'ammontare del prelievo versato in eccesso.

2. Il 10 per cento di un importo pari a quello del prelievo nazionale viene detratto dall'importo di cui alla lettera *c)* del comma 1 ed è accantonato per eventuali restituzioni successive a quelle di cui al presente articolo, derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso amministrativo e giurisdizionale e, in seconda istanza, per essere destinato alle misure di cui all'articolo 8, lettera *a)*, del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la percentuale di cui al presente comma potrà essere rideterminata ogni due periodi.

3. L'importo di cui al comma 1, lettera *c)*, decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, viene ripartito tra i produttori titolari di quota assoggettati a prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;

b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

4. Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al comma 3, il residuo viene ripartito tra i produttori titolari di quota, con esclusione di quelli che abbiano superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) tra i produttori già titolari di quota «B» che sia stata ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3, comma 3;

b) tra i produttori che abbiano superato di non oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale di fine periodo;

c) tra tutti i produttori, ivi compresi quelli di cui alla lettera *a)*, per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica agli acquirenti l'importo del prelievo imputato a ciascun produttore conferente e gli importi da restituire calcolati ai sensi dei commi 3 e 4, ovvero eventuali importi di prelievo dovuti; entro lo stesso termine l'AGEA provvede alla restituzione agli acquirenti degli importi stessi.

6. Entro i successivi quindici giorni gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti e provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti.

7. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, non notificate entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine di cui ai comma 5, non producono effetti sui risultati complessivi delle operazioni effettuate ai sensi del presente articolo, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore il cui ricorso è stato accolto il prelievo versato è restituito per la parte non dovuta. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AGEA — spese connesse ad interventi comunitari — e sono ripianati attraverso l'importo accantonato ai sensi del comma 2.

Art. 10.

Adempimenti dei trasportatori

1. Il latte deve essere accompagnato, durante il trasporto, da una distinta latte redatta secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, che deve essere sottoscritta dal produttore, dal trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente.

2. Per il riscontro dei quantitativi di latte trasportato, gli organi di controllo competenti effettuano verifiche sui trasporti di latte in occasione della raccolta nelle aziende e durante il percorso.

3. Il trasportatore che sia trovato senza la distinta latte o con la stessa priva di elementi essenziali indicati nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge.

Art. 11.

Vendite dirette

1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e secondo le modalità previste nell'articolo 6, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001. L'obbligo di trasmissione sussiste anche se non è stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'applicazione a carico dei produttori, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001.

3. Il latte o equivalente latte indicato nelle dichiarazioni pervenute successivamente al 30 giugno è integralmente assoggettato a prelievo supplementare per la parte eccedente la quota, anche in caso di mancato superamento del quantitativo di riferimento nazionale «vendite dirette»; in tale caso le somme corrispondenti saranno utilizzate dall'AGEA per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2.

4. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non veritiera, le regioni o le province autonome, accertato il quantitativo effettivamente venduto, applicano una sanzione pari al prelievo supplementare corrispondente alla quantità di prodotto dichiarato in più o in meno, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota.

5. In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue la compensazione nazionale degli esuberi individuali in favore, prioritariamente, dei produttori titolari

di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e, successivamente, di tutti gli altri produttori titolari di quota; entro lo stesso termine provvede a comunicare ai produttori interessati i quantitativi non compensati.

6. Entro i termini previsti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001, il produttore è tenuto a versare nel conto corrente di cui all'articolo 5, comma 2, l'importo del prelievo supplementare di cui al comma 5. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare.

Art. 12.

Vendite e affitti di quota
Mutamenti nella conduzione delle aziende

1. In conformità all'articolo 8, lettera *d)*, del regolamento (CEE) n. 3950/1992, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse.

2. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone montane, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di montagna; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.

3. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.

4. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse è consentito entro il limite massimo del 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente.

5. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte ed ai soci di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della stessa organizzazione professionale.

6. In conformità con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/1992, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni ed alle province autonome per le relative verifiche, purché il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo.

7. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai commi 1, 6 e 9 deve essere convalidato e registrato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 4, attraverso accordi tra regioni, può essere consentito il trasferimento dell'intero quantitativo posseduto.

9. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota ha efficacia, con riferimento alla titolarità della quota, non anteriormente alla data di comunicazione della variazione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

10. I contratti di affitto di azienda, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad esclusione di quelli di cui al comma 6, per essere rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono avere una durata non inferiore a 12 mesi e una scadenza coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del contratto ha efficacia sulla titolarità della quota a partire dal periodo di commercializzazione successivo a quello in corso alla data di comunicazione della risoluzione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

Art. 13.

Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione

1. Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in relazione al progressivo riequilibrio tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto non si attua l'esclusione dalla restituzione di cui all'articolo 9, comma 4, ed i versamenti mensili di cui all'articolo 5, comma 2, vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti percentuali:

a) per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento per il secondo periodo;

b) per i produttori già titolari di quota «B» ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento nel secondo periodo, fino al conseguimento di un esubero pari alla metà della propria quota; raggiunto tale limite tutto il prelievo trattenuto, anche per i mesi precedenti, dovrà essere versato;

c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento.

2. Nei soli primi due periodi di applicazione del presente decreto gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 1, possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 12 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2002.

3. Per la prima campagna di applicazione del presente decreto, gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre, una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati da ciascun produttore; dal 1° dicembre si applicano le norme di cui all'articolo 5.

4. Per il periodo di commercializzazione 2003/2004 le comunicazioni regionali già effettuate sono valide ai fini della determinazione e comunicazione della quota di cui all'articolo 2.

Art. 14.

Responsabilità finanziaria delle regioni e delle province autonome

1. In ipotesi di correzioni finanziarie da parte dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove i provvedimenti necessari per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi oneri.

Art. 15.

Disposizioni attuative e abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, ove non diversamente ed espressamente specificato, a decorrere dal primo periodo di commercializzazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso; pertanto tutti gli adempimenti relativi ai periodi precedenti sono regolamentati dalla normativa precedentemente in vigore.

2. Sono abrogati a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, così come individuato dal presente articolo, i provvedimenti e le leggi di seguito elencati:

legge 26 novembre 1992, n. 468;

decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569;

decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46;

decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 25 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1995;

articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;

articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

commi da 166 a 174 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

articolo 01, commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81;

decreto del Ministro per le politiche agricole in data 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1997;

decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;

decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

decreto del Ministro per le politiche agricole in data 17 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1998;

decreto del Ministro per le politiche agricole in data 22 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1998;

articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;

decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;

decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159;

decreto del Ministro per le politiche agricole 15 luglio 1999, n. 309;

decreto del Ministro per le politiche agricole 10 agosto 1999, n. 310;

decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79;

articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;

decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 2001.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0072

DECRETO-LEGGE 31 marzo 2003, n. **50.**

Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 304 del 30 dicembre 2002, con il quale il termine di cui sopra è stato differito al 31 marzo 2003, ai sensi del citato articolo 151;

Considerato che, nonostante la predetta proroga, in molteplici circostanze gli enti locali non hanno potuto deliberare tempestivamente i propri bilanci di previsione per l'anno 2003, anche per le innovazioni recentemente introdotte nella disciplina di riferimento;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di differire, nel corrente anno, per un periodo di sessanta giorni, il termine già prorogato dal citato decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2003 da parte degli enti locali è differito al 30 maggio 2003.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0073

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 2003.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre, comune di Venezia. (Ordinanza n. 3273).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 1º marzo 2004, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del comune di Venezia;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione A.N.A.S. in data 6 febbraio 2003, e di cui alla comunicazione in data 26 febbraio 2003, nonché la relazione tecnico-amministrativa della Direzione centrale autostrade e trafori, avente ad oggetto le opere del «Passante autostradale di Mestre»;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, in data 31 ottobre 2002, avente ad oggetto il 1º Programma delle opere strategiche «Passante di Mestre», con la quale è stato previsto che l'onere di realizzazione del passante esterno di Mestre, per la parte che non risulterà autofinanziata dalle società concessionarie nel piano finanziario, verrà assunto dallo Stato a proprio carico e verrà imputato alle risorse destinate all'attuazione della «legge obiettivo»;

Considerato che la grave situazione emergenziale determina un rilevante pericolo per la salute fisica e psichica dei cittadini, nonché per la sicurezza stradale, e che si rende necessario provvedere alla esecuzione delle opere viarie idonee a decongestionare il traffico automobilistico e dei mezzi pesanti circolanti sulla tangenziale di Mestre;

Ravvisata, quindi, la necessità di assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento dell'emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita;

Acquisita l'intesa della regione Veneto;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il segretario regionale alle infrastrutture e mobilità della regione Veneto è nominato commissario-delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del comune di Venezia.

2. Il commissario delegato provvede al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere relative al «Passante autostradale di Mestre», individuate nella relazione predisposta dalla Direzione centrale autostrade e trafori dell'A.N.A.S. S.p.a., e di cui agli atti citati nella premessa della presente ordinanza.

3. Per l'espletamento delle iniziative di cui al secondo comma del presente articolo, il commissario delegato si avvale dell'opera di due soggetti attuatori, nominati, rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e dal presidente della regione Veneto, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, per l'espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza, si avvale di una struttura appositamente costituita, composta complessivamente da non più di quindici unità di personale, anche con qualifica dirigenziale ed equiparata, appartenenti ad amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali e non territoriali, nonché a società con prevalente capitale di titolarità della regione. Tale personale viene posto in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Il commissario delegato è autorizzato a corrispondere al personale di cui al comma 1 compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di settanta ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all'attività effettivamente resa, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale ed equiparata, un compenso non superiore al 30% dell'indennità di retribuzione di posizione in godimento.

3. I compensi del commissario delegato e dei soggetti attuatori, i cui oneri sono a carico della regione Veneto, sono determinati con successivo provvedimento da adottarsi da parte del presidente della regione Veneto.

4. Il commissario delegato può altresì avvalersi, per esigenze connesse al superamento dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, di due consulenti di elevata e comprovata professionalità, con specifiche competenze tecniche e/o scientifiche nelle materie di interesse della presente ordinanza. Con successivo provvedimento, da adottarsi da parte del commissario delegato, verrà determinato l'oggetto dell'incarico, la durata ed il compenso spettante, il cui onere è a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 6.

5. Per la valutazione dei progetti, nonché per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale di un comitato tecnico-scientifico, composto da sette membri, scelti tra funzionari pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui uno nominato dal commissario delegato, due dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, due dal presidente dalla regione Veneto e due dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 6. Con successivo provvedimento, da adottarsi da parte del presidente della regione Veneto, è stabilita la durata del summenzionato comitato ed il compenso spettante ai relativi componenti, che viene corrisposta in deroga al regime giuridico della onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede all'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza dei servizi, che dovrà comunque concludersi entro trenta giorni dalla sua apertura. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto pareri, autorizzazioni, visti e nulla-osta, e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione delle opere ed alla disposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, emette il decreto d'occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici di lavori, la deroga alle sotto elencate disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 4, 5, 6, 9, 10, comma 1-*quater*, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative regionali in materia di impatto ambientale;

decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, articoli 2, 4, commi 3, 4, 5;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, articoli 19 e 24;

art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002;

decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2002;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16, 17;

legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3 e 4;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ed agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto testo unico.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale, il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un'apposita struttura, diretta da un dirigente di prima fascia, con il compito di monitorare l'attività del commissario delegato, valutando la documentazione e gli atti di cui al precedente comma 1, ed assumendo, altresì, ogni utile iniziativa per favorire un rapido rientro nell'ordinario. La costituzione di detta struttura e l'affidamento dell'incarico di dirigente di prima fascia avviene avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4 della presente ordinanza.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza si provvede mediante l'utilizzazione delle risorse statali destinate all'attuazione della legge del 21 dicembre 2001, n. 443, ai sensi della deliberazione CIPE del 31 ottobre 2002, nonché mediante autofinanziamento da parte delle società concessionarie, così come previsto dalla delibera del consiglio di amministrazione A.N.A.S. del 6 febbraio 2003, citata in premessa.

2. Il presidente della regione Veneto, per il perseguimento delle finalità di cui al presente provvedimento, può autorizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, l'utilizzo di risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A04126

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 marzo 2003.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo aprile/giugno 2003.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 16 settembre 2002, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2002 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° ottobre 2002-31 dicembre 2002 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2003) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 16 febbraio 2003);

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 [....] la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) [....] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° ottobre 2002-31 dicembre 2002 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° ottobre 2002-31 dicembre 2002, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2003.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2003, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° gennaio 2003-31 marzo 2003 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2002.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2003

Il capo della direzione V: MARESCA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2002
APPLICAZIONE DAL 1° APRILE FINO AL 30 GIUGNO 2003

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000	11,95
	oltre 5.000	9,37
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000	7,39
	oltre 5.000	6,26
FACTORING (3)	fino a 50.000	7,10
	oltre 50.000	5,86
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		10,36
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000	19,62
	oltre 5.000	14,48
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000	20,13
	oltre 5.000	12,16
LEASING (7)	fino a 5.000	14,97
	oltre 5.000 fino a 25.000	9,59
	oltre 25.000 fino a 50.000	8,19
	oltre 50.000	5,91
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE (8)	fino a 1.500	19,42
	oltre 1.500 fino a 5.000	15,04
	oltre 5.000	11,06
MUTUI (9)		4,79

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,60 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16.9.2002; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
(7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.
(8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.
(9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura

NOTA METODOLOGICA

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2002, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella - che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a € 75000,00.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che reca le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Rilevazione degli interessi di mora.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione è stato interessato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

03A04358

DECRETO 28 marzo 2003.

Determinazione del coefficiente di remunerazione ordinaria del capitale investito ex art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 466 del 1997.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale il Governo è stato delegato ad emanare norme volte a favorire la capitalizzazione delle imprese allo scopo di rafforzare, razionalizzare e rendere maggiormente efficiente l'apparato produttivo;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante «Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)*

della legge 23 dicembre 1996, n. 662», con il quale il Governo ha dato attuazione ai principi direttivi contenuti nel citato art. 3 della predetta legge n. 662 del 1996;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, il reddito complessivo netto dichiarato dai soggetti ivi indicato è assoggettabile all'imposta personale con l'aliquota ridotta per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996;

Visto il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 466 del 1997, che dispone che la remunerazione ordinaria è stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabili fino al tre per cento a titolo di compensazione di maggior rischio, differenziabile in funzione del settore dell'attività e delle dimensione dell'impresa, nonché della localizzazione;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che gli indici maggiormente rappresentativi dei predetti rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici o privati di cui al comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 466 del 1997, sono il «Rendistato» (rendimento medio mensile dei B.T.P. con vita residua superiore all'anno) e il «Rendiob» (rendimento medio mensile delle obbligazioni emesse da banche con vita mensile superiore all'anno);

Considerato che per il 2002 la media dei parametri lordi è stata rispettivamente pari al 4,427 per cento per il Rendistato e allo 0,020 per cento per il Rendiob e che la media ponderata dei due predetti tassi di riferimento è il 4,447 per cento;

Tenuto conto che nell'anno precedente la valutazione del rischio è stata molto contenuta;

Ritenuta, quindi, l'opportunità di dare più adeguata considerazione all'elemento rischio;

Decreta:

Art. 1.

Applicazione e misura del coefficiente di remunerazione ordinaria del capitale investito

1. La remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996, per la determinazione della quota di reddito d'impresa assoggettabile alle imposte sul reddito nelle misure indicate nel comma 1 dell'art. 1, nel comma 2 dell'art. 5 e nel comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è stabilita nella misura del 5,7 per cento.

2. La remunerazione ordinaria, nella misura indicata nel precedente comma 1, è applicabile alla variazione in aumento del capitale investito relativa al sesto periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A04453

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 marzo 2003.

Revoca su rinuncia delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modifiche;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti i decreti con i quali è stata autorizzata l'immissione in commercio delle specialità medicinali ad uso veterinario indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le note delle ditte, titolari delle autorizzazioni, con le quali rinunciano all'immissione in commercio delle specialità medicinali ad uso veterinario indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinale per uso veterinario indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È revocata, per le motivazioni citate nelle premesse, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Titolare A.I.C.	Prodotto	A.I.C.
Merial Italia S.p.a.	Vacores	102266-018-020-032-044
Merial Italia S.p.a.	Eurifel	102308032
Merial Italia S.p.a.	Eurican CHPPI2-L	102482-039-041
Merial Italia S.p.a.	Corifelin	101317016
Merial Italia S.p.a.	Deponal	101306013
Merial Italia S.p.a.	Feliniffa	101315024
Merial Italia S.p.a.	Bio Marek CR/75	101110017
Merial Italia S.p.a.	Bio New Coli	101097018
Merial Italia S.p.a.	Rabbit Vax	101096016
Merial Italia S.p.a.	Pigvax P	101105-017-029
Merial Italia S.p.a.	Bio Lepto	101094-011-023
Merial Italia S.p.a.	Canivax L	101313017
Merial Italia S.p.a.	Caniffa	100084021
Merial Italia S.p.a.	Trivirovax	101321014
Merial Italia S.p.a.	Tetradog	101322016
Merial Italia S.p.a.	Eurifel RCCP	102856034
Merial Italia S.p.a.	FPVax	100013010
Merial Italia S.p.a.	Leucat	100118013
Merial Italia S.p.a.	Leucorifelin	101318020
Merial Italia S.p.a.	Parvodog	101314045
Merial Italia S.p.a.	Gentavet 50 ml	101307015
Merial Italia S.p.a.	Rabisin	101311013
Merial Italia S.p.a.	Quadricat	100297011
Pfizer Italia S.r.l.	Clamoxyl CPR	101432019
Pfizer Italia S.r.l.	Clamoxyl dosatore	101431017
Pfizer Italia S.r.l.	Eftolon	101293-025-013
Pfizer Italia S.r.l.	Enduracell da 2L+PI	101446-021-019
Pfizer Italia S.r.l.	Canex	1013030016
Virbac S.a.	Instalac Plus	101586016
Virbac S.a.	Denfecat Cycle	102902018
Vetem S.p.a.	Neo Enterofarma	102256031
Vetem S.p.a.	Vetkelfizina	100109-038-040
Fort Dodge Animal Health S.p.a.	Dicural	102331-016-131-143-042-156 079-170-182-105-140-206
Fort Dodge Animal Health S.p.a.	Raxten	102311-014-026-038
Intervet Italia S.r.l.	Prisantol	101933012
Teknofarma S.p.a.	Anchilen	102200019
Dox-Al Italia S.p.a.	Pi-Coli	101160-024-036-048
Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.	Effortil Vet iniettabile	101124016

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

Il direttore generale: MARABELLI

03A04159

DECRETO 12 marzo 2003.

Modalità di erogazione dell'indennità prevista dal decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito nella legge 18 giugno 2002, n. 118, in favore dei soggetti colpiti dalla variante della malattia di Creutsfeldt-Jakob.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante «Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, che all'art. 1, comma 11, autorizza la concessione di una indennità, che non contribuisce alla formazione del reddito, nella misura massima di 40.000 euro, erogata in favore dei soggetti colpiti dalla variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob a parziale copertura delle relative spese mediche;

Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, che dispone, tra l'altro, che il pagamento della predetta indennità sia assicurato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

Considerato che il citato art. 1, comma 11, demanda al Ministro della salute di stabilire, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, le modalità di erogazione della suddetta indennità;

Decreta:

Art. 1.

1. Coloro ai quali sia stato diagnosticato un caso probabile o confermato di variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob hanno diritto all'indennità di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, alle condizioni e nei modi stabiliti dal presente decreto.

Art. 2.

1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennità, di cui all'art. 1, presentano alla A.S.L. competente per territorio le relative domande, entro il termine perentorio di cinque anni. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui al successivo comma 2, all'avente diritto sia stata diagnosticata la variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob.

2. Alla domanda sono allegati la documentazione attestante le manifestazioni cliniche conseguenti alla malattia di Creutzfeldt-Jakob ed i risultati degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio effettuati sul caso.

3. In caso di impossibilità della persona colpita dalla variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob, la domanda per la concessione del beneficio può essere presentata dagli altri soggetti di cui all'art. 4.

Art. 3.

1. La A.S.L., richiesta ed acquisita la classificazione del caso da parte del Registro nazionale della malattia di Creutzfeldt-Jakob e sindromi correlate dell'Istituto superiore di sanità, la trasmette all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e al Ministero della salute.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ricevuta la classificazione del caso di cui al comma 1, assicura il pagamento dell'indennità.

Art. 4.

1. Quando a causa della variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob sia derivata la morte, l'indennità spetta, nell'ordine, al coniuge, ai figli, ai genitori, ai fratelli.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2003

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

03A04313

ORDINANZA 21 febbraio 2003.

Proroga del termine di validità dell'ordinanza contigibile ed urgente relativa alla specialità medicinale «Tracleer (bosentan monoidrato)».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la propria ordinanza del 19 settembre 2002 registrata alla Corte dei conti il 5 ottobre 2002, registro n. 6, foglio n. 203, adottata in attesa dell'espletamento della procedura di cui all'art. 3, comma 9-*ter*, della legge 15 giugno 2002, n. 112, per consentire l'immediata disponibilità del farmaco «Tracleer (bosentan monoidrato)» con validità fino al 31 marzo 2003;

Considerato che trattasi di un farmaco indispensabile per curare una malattia rara;

Atteso che la procedura di cui al cui all'art. 3, comma 9-*ter*, della legge 15 giugno 2002, n. 112, non è stata conclusa e che è necessario continuare a garantire la disponibilità del farmaco, al fine di evitare danni gravi ed irreparabili per la salute dei pazienti;

Ritenuto opportuno prorogare la validità dell'ordinanza medesima;

Ordina:

Art. 1.

Per i motivi citati in premessa il termine di validità dell'ordinanza relativa alla specialità medicinale TRACLEER BOSENTAN MONOIDRATO è differito al 30 settembre 2003, termine prevedibile per la conclusione della procedura di cui all'art. 3, comma 9-*ter*, della legge 15 giugno 2002, n. 112.

La presente ordinanza viene inviata alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2003
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 219

03A04452

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cosfema cooperativa servizi fiere e manifestazioni affini s.c.r.l.», in Lacchiarella e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 25 settembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sottoindicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cosfema cooperativa servizi fiere e manifestazioni affini s.c.r.l.», con sede in Lacchiarella (Milano), codice fiscale n. 08885470156, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Pietro Luca', nato a Milano il 27 ottobre 1970 ed ivi domiciliato in via Forze Armate n. 179, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04317

DECRETO 27 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa trasporti sale a r.l.», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 novembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa trasporti sale a r.l.», in liquidazione, con sede in Cagliari, codice fiscale n. 01874540923, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Cristiana Casula, nata a Cagliari il 23 ottobre 1969, ivi domiciliata in Sonnino n. 152, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04318

DECRETO 3 marzo 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa italiana servizi vari - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Paola e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 settembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa italiana servizi vari - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Paola (Cosenza), in liquidazione, codice fiscale n. 10688220150, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Piercarlo Chiappetta nato a Cosenza il 6 novembre 1967, domiciliato in Rende (Cosenza), via Po n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04314

DECRETO 3 marzo 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sud lavoro a r.l.», in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 giugno 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sud lavoro a r.l.», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), codice fiscale n. 02217380787, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Piercarlo Chiappetta nato a Cosenza il 6 novembre 1967, domiciliato in Rende (Cosenza), via Po n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04315

DECRETO 3 marzo 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Labour soc. coop. a r.l.», in S. Demetrio Corone, in liquidazione e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 giugno 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Labour soc. coop. a r.l.», con sede in San Demetrio Corone (Cosenza), in liquidazione, codice fiscale n. 02061790784, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Piercarlo Chiappetta nato a

Cosenza il 6 novembre 1967, domiciliato in Rende (Cosenza) via Po n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04319

DECRETO 3 marzo 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Eiano soc. coop. a r.l.», in Castrovillari e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 febbraio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Eiano soc. coop. a r.l.», con sede in Castrovillari (Cosenza), codice fiscale n. 01652590785, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Piercarlo Chiappetta, nato a Cosenza il 6 novembre 1967, domiciliato in Rende (Cosenza), via Po n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04320

DECRETO 5 marzo 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio C.A.S.T. (Cooperative associate servizi Toscana) società cooperativa a responsabilità limitata», in Sesto Fiorentino e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio C.A.S.T. (Cooperative associate servizi Toscana) società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), codice fiscale n. 04610300487, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Francesco Ferragina, nato a Catanzaro il 5 luglio 1970, domiciliato in Firenze, via Q. Sella n. 67, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04321

DECRETO 20 marzo 2003.

Sperimentazione dell'invio telematico dei bilanci di esercizio delle società.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge n. 580 del 1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, ed in particolare l'art. 31, comma 2, che prevede che decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, così come modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;

Vista la deliberazione n. 42 del 13 dicembre 2001 dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, recante le regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

Visto il decreto dirigenziale 21 marzo 2001 con il quale, in vista dell'obbligo di cui all'art. 31, comma 2, della citata legge n. 340 del 2000, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono state autorizzate a sperimentare, per la durata di un anno, il deposito per via telematica o su supporto informatico dei bilanci d'esercizio e situazioni patrimoniali, secondo le «Indicazioni tecniche» allegate al decreto stesso, reiterato in data 19 marzo 2002;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 («Legge finanziaria 2002») ed in particolare l'art. 3, comma 13, che ha prorogato di un anno l'entrata in vigore del predetto art. 31, comma 2, della legge n. 340 del 2000;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 284, ed in particolare l'art. 13-*ter*, che ha fissato al 1° luglio 2003, la data entro la quale tutte le formalità presso il registro delle imprese devono essere eseguite mediante l'utilizzo della firma digitale ed in via telematica;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 maggio 2002, n. 127, che ha modificato la tariffa dell'imposta di bollo, disponendo per le domande denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica è dovuta l'imposta in misura forfettaria.

Considerato che numerose camere di commercio non hanno partecipato alla sperimentazione avviata con i sopra richiamati decreti dirigenziali 21 marzo 2001, e 19 marzo 2002 anche perché non autorizzate dalle competenti direzioni delle entrate a consentire l'assolvimento dell'imposta di bollo con modalità virtuale;

Ritenuto opportuno adeguare la durata della sperimentazione al nuovo termine individuato dalla citata legge n. 284 del 2002, proseguendo nella verifica dell'operatività degli uffici del registro delle imprese per l'accoglimento delle domande, delle denunce e degli atti che le accompagnano per via telematica in vista della prossima entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 31, comma 2, della citata legge n. 340 del 2000, come più volte modificato ed integrato;

Decreta:

Art. 1.

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate a sperimentare sino al 30 giugno 2003, il deposito per via telematica o su supporto informatico dei bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali, secondo le «Indicazioni tecniche» allegate al presente decreto.

2. Ai fini della sperimentazione di cui al precedente comma, l'obbligo di deposito della copia del bilancio e degli atti previsti dall'art. 2435 del codice civile, è validamente adempiuto qualora i documenti trasmessi all'ufficio del registro delle imprese in via telematica, siano sottoscritti con la firma digitale di un amministratore, il quale garantisce la conformità dei documenti informatici agli originali trascritti e sottoscritti sui libri sociali e conservati per dieci anni.

3. Qualora all'adempimento di cui al comma precedente provveda un soggetto individuato nella convenzione stipulata con la camera di commercio per la trasmissione delle pratiche per via telematica, alla firma digitale dell'amministratore deve essere associata, sul modello di deposito, la firma digitale del soggetto che provvede alla trasmissione.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO

INDICAZIONI TECNICHE

Riferimenti giuridici.

L'art. 2435 del codice civile prescrive il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese a cura degli amministratori, entro trenta giorni dall'approvazione, di una copia del bilancio corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal

verbale di approvazione dell'assemblea; a tal fine l'invio telematico equivale alla notificazione a mezzo posta (art. 14, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000).

I documenti da depositare (copia del bilancio, relazioni a corredo, verbale di assemblea, relazione dei sindaci, elenco dei soci), non dovendo possedere carattere di originali con firme autenticate, di copie autentiche né di estratti in forma autentica, possono essere validamente rappresentati da documenti digitali conformi ai documenti analogici trascritti e sottoscritti sui libri sociali.

I documenti digitali conformi devono essere prodotti con procedimento tecnico che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura del contenuto dei documenti originali; tale procedimento potrà consistere sia nella memorizzazione digitale dell'immagine del documento analogico originale, sia nella riproduzione su file (in formato «PDF» o «TIF») del contenuto trascritto nei documenti originali (in questo caso il documento digitale deve riportare, in luogo delle sottoscrizioni autografe, l'indicazione dei nominativi e della qualifica dei sottoscrittori e della data di sottoscrizione dell'originale cartaceo).

A ogni documento digitale conforme dovrà essere scritta in calce o aggiunta la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 21, comma 1, 38, comma 2, 47, comma 3 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive integrazioni e modificazioni:

«il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società».

Nel caso il verbale assembleare di approvazione del bilancio preveda una distribuzione di utili e sia stato pertanto sottoposto alla prescritta registrazione, la predetta dichiarazione da apporre in calce al relativo documento digitale sarà integrata come segue:

«e che ne è stata effettuata la registrazione presso l'Ufficio delle entrate di ....in data .... al numero ....».

A ciascuno dei predetti documenti digitali un amministratore appone la propria firma digitale; i documenti informatici così ottenuti sono l'oggetto dell'invio telematico.

L'ufficio del registro delle imprese procede agli adempimenti *ex* art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995, ivi compreso il controllo *ex* art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Procedura.

La trasmissione per via telematica prevede che a ciascuno dei documenti di cui al citato art. 2435 del codice civile sia apposta la firma digitale dell'amministratore che ne cura il deposito; possono formare oggetto di trasmissione telematica mediante utilizzo della firma digitale anche la copia dell'eventuale relazione di certificazione e l'elenco dei soci.

Qualora il deposito sia effettuato con invio telematico da parte di un soggetto diverso dall'obbligato, abilitato con apposita convenzione per la trasmissione telematica degli atti, alla firma digitale dell'amministratore deve essere associata, e apposta sulla distinta di deposito, quella del soggetto che provvede alla trasmissione, al quale potranno essere inviati, anche in forma elettronica, tutti gli atti e le comunicazioni connesse al procedimento.

La trasmissione dei documenti avviene tramite il sistema di collegamento alla rete delle camere di commercio denominato «Telemaco», realizzato in conformità al disposto degli articoli 14 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e parificato alla trasmissione per plico raccomandato come previsto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995.

La presentazione per via telematica tramite il sistema sopra indicato, è svolta con modalità che assicurano l'avvenuta consegna dei documenti inviati. L'apposizione della marcatura temporale alla documentazione inviata avviene automaticamente al momento della ricezione. L'avviso di ricevimento telematico rilasciato dal sistema informatico costituisce prova dell'avvenuto deposito, riportandone la data e l'ora. Il sistema consente ogni momento di controllare lo stato di avanzamento della pratica.

La camera di commercio, presso la quale il deposito è stato effettuato, provvede ai controlli previsti dall'art. 14, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995; qualora il controllo non dia esito positivo, la camera di commercio contatterà, tramite il sistema informatico, il soggetto che ha effettuato il deposito affinché provveda alla regolarizzazione degli adempimenti.

A seguito dell'assegnazione del numero di protocollo da parte dell'ufficio, al soggetto che ha eseguito il deposito sarà inviata telematicamente la ricevuta del protocollo, presso l'indirizzo di posta elettronica registrato all'atto dell'abilitazione o della trasmissione. Completato il procedimento di protocollo, i documenti inviati saranno archiviati otticamente e resi immediatamente disponibili alla consultazione del pubblico.

Gli obblighi fiscali relativi alla presentazione telematica dei documenti da depositare sono assolti in misura fissa e in modo virtuale, sulla base dell'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze rilasciata — ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 — alla camera di commercio o al soggetto interessato, oppure previa dichiarazione del soggetto interessato all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate e secondo la procedura stabilita dall'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 127 del 2002.

Se l'imposta è corrisposta in modo virtuale tramite la camera di commercio, i documenti informatici soggetti ad imposta di bollo dovranno riportare la seguente dicitura:

«imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di commercio di ....

autorizzazione numero ....del ......emanata da ....».

Gli estremi di autorizzazione da indicare sono quelli relativi alla camera di commercio di competenza che introita l'imposta. Il sistema informatico garantisce alla camera di commercio l'accredito del corrispettivo relativo sia all'imposta di bollo da versare all'erario, sia ai diritti di segreteria connessi all'adempimento del deposito effettuato.

Se l'imposta è corrisposta sulla base di un'autonoma dichiarazione del soggetto interessato, i documenti informatici soggetti ad imposta di bollo dovranno riportare la seguente dicitura:

«imposta di bollo assolta sin dall'origine in modo virtuale in base alla dichiarazione presentata il ... all'ufficio dell'Agenzia delle entrate di ....».

Il soggetto depositante provvede al pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria con le modalità e gli strumenti previsti dal tipo di contratto sottoscritto per l'accesso ai servizi telematici delle camere di commercio. In seguito alla registrazione del protocollo il sistema dà notifica puntuale dell'addebito.

DOTAZIONE INFORMATICA NECESSARIA PER L'INVIO TELEMATICO

Per il deposito del bilancio e dell' elenco dei soci per via telematica è necessario:

1. disporre di computer con collegamento Internet e browser Explorer o Navigator, dalla versione 4 in poi:

hardware richiesto: processore Intel Pentium II 350 MHz o superiore, almeno 64 Mb di Ram, almeno 100 Mb di spazio disco disponibili;

collegamento Internet via Modem, LAN o altro;

lettore di Smart Card compatibile con il sistema operativo;

2. avere installato un programma informatico per la compilazione di moduli informatici conformi alle specifiche tecniche approvate dal Ministero delle attività produttive e pubblicate al sito Internet: http://web.telemaco.infocamere.it alla voce «compatibilità»;

3. avere installato un programma informatico per la creazione della firma digitale;

4. disporre di un dispositivo di firma digitale (smart card) con certificato di sottoscrizione rilasciato da uno degli enti certificatori iscritti nell'elenco tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e pubblicato all'indirizzo Internet http://www.aipa.it

Ulteriori dettagli sulle apparecchiature informatiche e telematiche per l'invio telematico dei documenti dei soci sono rinvenibili all'indirizzo Internet http://web.telemaco.infocamere.it alla voce «invio telematico bilanci», presso il quale sono disponibili anche i programmi informatici necessari, l'elenco degli estremi di autorizzazione all'assolvimento virtuale del bollo per ogni camera di commercio e i manuali di istruzione.

03A04152

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 21 marzo 2003.

Decadenza de «Il Duomo Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni» (in breve «Il Duomo S.p.a.»), in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2181).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a «Il Duomo Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni» (in breve «Il Duomo S.p.a.»), con sede in Milano, via Inverigo n. 4, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il verbale della riunione del consiglio di amministrazione de «Il Duomo Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni» (in breve «Il Duomo S.p.a.») in data 15 gennaio 2003, nel corso della quale è stata deliberata la rinuncia all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 11 (r.c. aeromobili) e 14 (credito ipotecario aeronautico);

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, «Il Duomo Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni» (in breve «Il Duomo S.p.a.»), con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 11. r.c. aeromobili e 14. credito (autorizzato limitatamente al credito ipotecario aeronautico), con gli effetti di cui all'art. 69, comma 3, del citato decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2003

Il presidente: GIANNINI

03A04281

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 marzo 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0723
Yen giapponese	128,39
Corona danese	7,4263
Lira Sterlina	0,68110
Corona svedese	9,2527
Franco svizzero	1,4793
Corona islandese	84,18
Corona norvegese	7,8415
Lev bulgaro	1,9496
Lira cipriota	0,58404
Corona ceca	31,823
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,38
Litas lituano	3,4530
Lat lettone	0,6234
Lira maltese	0,4229
Zloty polacco	4,3587
Leu romeno	35940
Tallero sloveno	231,7715
Corona slovacca	41,433
Lira turca	1846000
Dollaro australiano	1,7852
Dollaro canadese	1,5711
Dollaro di Hong Kong	8,3631
Dollaro neozelandese	1,9510
Dollaro di Singapore	1,8961
Won sudcoreano	1336,84
Rand sudafricano	8,5421

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A04515

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Apralan G100 premix».

Estratto provvedimento n. 44 del 3 marzo 2003

Oggetto: premiscela medicata APRALAN G100 PREMIX.
Modifica denominazione officina di produzione.
Titolare A.I.C.: Eli Lilly, via Gramsci n. 731/733 - Sesto Fiorentino (Firenze);
Confezioni:
sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102853025;
sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102853013.

È autorizzata la modifica di denominazione dell'officina di produzione del medicinale veterinario in oggetto da Nutec Limited, Eastern Avenue, Lichifeld, Staffordshire, Gran Bretagna WS13 7SE e Provimi Limited, Eastern Avenue, Lichifeld, Staffordshire, Gran Bretagna WS13 7SE.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi del medicinale le modifiche attinenti alla denominazione dell'officina di produzione.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04158

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tylan sulfa G100 premix».

Estratto provvedimento n. 45 del 3 marzo 2003

Oggetto: premiscela medicata TYLAN SULFA G100 PREMIX.
Modifica denominazione officina di produzione.
Titolare A.I.C.: Eli Lilly, via Gramsci n. 731/733 - Sesto Fiorentino (Firenze);
Confezioni:
sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102724010;
sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102724022.

È autorizzata la modifica di denominazione dell'officina di produzione del medicinale veterinario in oggetto da Nutec Limited, Eastern Avenue, Lichifeld, Staffordshire, Gran Bretagna WS13 7SE e Provimi Limited, Eastern Avenue, Lichifeld, Staffordshire, Gran Bretagna WS13 7SE.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi del medicinale le modifiche attinenti alla denominazione dell'officina di produzione.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04157

COMUNE DI ARZAGO D'ADDA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Arzago d'Adda (provincia di Bergamo) ha adottato l'8 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

Delibera:

1. di fissare per il 2003, *(omissis)*, le seguenti aliquote I.C.I.:
unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale incluse le pertinenze: aliquota del 6,0 per mille;
restanti immobili: aliquota del 6,5 per mille;
detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: € 103,29.

(Omissis);

03A03579

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bassano del Grappa (provincia di Vicenza) ha adottato il 17 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

Delibera:

1. Di confermare, per l'anno 2003, *(omissis)*, le aliquote I.C.I. attualmente vigenti, come segue:

a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

b) aliquota ridotta per l'abitazione principale e le pertinenze dell'abitazione principale delle persone fisiche e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, aventi residenza anagrafica in questo comune, limitatamente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica: 4,2 per mille;

c) aliquota diversificata per gli alloggi non locati, con le esclusioni delineate nella deliberazione di giunta comunale n. 249 del 17 giugno 1997: 7 per mille.

2. Di stabilire in € 104,00 la detrazione per l'anno 2003 per l'abitazione principale del soggetto passivo.

3. Di stabilire nella misura di € 208,00 la detrazione dell'imposta dovuta per l'anno 2003 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, a condizione che siano soddisfatti contemporaneamente tutti i requisiti di seguito specificati:

a) un componente del nucleo familiare del soggetto passivo è riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o è dichiarato invalido al cento per cento;

b) il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, determinato per l'anno 2002, non può superare l'importo di € 24.000,00 (L. 46.470.480);

c) il soggetto passivo è proprietario, sull'intero territorio nazionale, della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;

d) per usufruire della maggiore detrazione, deve essere presentata all'ufficio tributi del comune, entro il 31 dicembre 2003, copia della certificazione rilasciata dagli organi abilitati attestante l'invalidità e della dichiarazione dei redditi anno 2002, o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante i requisiti di cui ai punti precedenti.

(Omissis).

03A03580

COMUNE DI BLESSAGNO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Blessagno (provincia di Como) ha adottato il 13 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

Delibera:

1. Di confermare per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale e l'aliquota del 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili, provvedendo all'arrotondamento dell'importo della detrazione per l'abilitazione principale del soggetto passivo da € 103,29 ad € 104,00.

(Omissis).

03A03581

COMUNE DI BONASSOLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bonassola (provincia di La Spezia) ha adottato il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

Delibera:

1) Stabilire, per l'anno 2003, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nei termini che seguono:

aliquota ordinaria: 6,5 per mille;

aliquota ridotta: 4 per mille in favore di:

a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

A norma dell'art. 9, comma 5, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 28 dicembre 1998, sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; costituiscono pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.

L'assimilazione ai fini dell'I.C.I. di cui al punto che precede non incide sulle modalità di determinazione del valore di ciascuna unità immobiliare ed opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Le disposizioni di cui al presente punto *a)* del dispositivo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

A norma dell'art. 11 del ridetto regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, si considerano abitazioni principali anche quelle che il contribuente ha concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti), a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza.

Per poter usufruire di detto beneficio il contribuente dovrà presentare domanda su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi del comune, entro il termine perentorio, a pena di decadenza dal beneficio, del 15 maggio di ciascun anno. Le dichiarazioni di cui sopra non esonerano il comune dal compiere eventuali accertamenti. In caso di dichiarazioni infedeli e di conseguente parziale o omesso versamento dell'imposta dovuta, verranno applicate le sanzioni ed interessi previste dalla normativa vigente;

b) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti residenti nel comune di Bonassola, i quali utilizzino dette unità come abitazione principale.

Il beneficio dell'aliquota ridotta del 4 per mille troverà applicazione per l'intero arco dell'anno allorché il contratto di locazione venga registrato entro il 30 giugno dell'anno solare di riferimento. Qualora il contratto di locazione venga registrato successivamente al trenta giugno dell'anno solare di riferimento, i soggetti di cui sopra dovranno corrispondere l'aliquota ordinaria per l'intero arco dell'anno.

2) Elevare l'importo della detrazione di € 103,29 — prevista per l'abitazione principale dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 — a € 258,23, dando atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Il beneficio dell'elevazione è esteso alle fattispecie previste dagli articoli 9/5 e 11 del ridetto regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, descritte al precedente punto 1), lettera *a)*;

(Omissis).

03A03582

COMUNE DI BRUSAPORTO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Brusaporto (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di confermare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille.

2) Di confermare l'aliquota I.C.I. diversificata per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille per seguenti tipologie di unità immobiliari:

alloggi liberi o sfitti;

aree fabbricabili.

3) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi famigliari dimorano abitualmente.

4) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta ordinaria si considera abitazione principale quella concessa in uso gratuito, senza l'assistenza di un diritto reale di godimento, ai parenti di primo grado in linea retta.

(Omissis).

03A03583

COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castelleone di Suasa (provincia di Ancona) ha adottato il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

Delibera:

1) Di determinare per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle seguenti misure differenziate:

5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;

7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, per quelli posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per i terreni soggetti a tale tributo e per le aree fabbricabili.

Si considerano abitazione principale anche le pertinenze pure se cassate in categorie diverse dall'abitazione e con attribuzione di autonoma rendita. Sono altresì considerate pertinenze dell'abitazione principale: le cantine, i box, i garage, i posti macchina.

Si reputano inoltre abitazioni principali quelle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 6° grado di parentela. Sui fabbricati in oggetto viene applicata l'aliquota agevolata per l'abitazione principale e viene riconosciuta la detrazione di imposta di € 103,29.

2) Di applicare la detrazione per «prima casa» nella misura di € 103,29, pari a L. 200.000.

(Omissis).

03A03584

COMUNE DI CASTELNOVETTO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castelnovetto (provincia di Pavia) ha adottato l'8 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Che con deliberazione di G.M. n. 13 dell'8 febbraio 2003 l'aliquota relativa all'I.C.I. per l'anno 2003 è stata fissata nella misura del 6% e che la detrazione per l'abitazione principale ammonta ad € 103,29.

È stata fissata un'aliquota agevolata pari al 4% per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza fine di lucro.

(Omissis).

03A03585

COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castiglione Falletto (provincia di Cuneo) ha adottato il 27 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

Delibera:

Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. da applicare in questo comune nella misura del 5 per mille con riferimento alla prima casa e con detrazione unica di € 103,29 estendibile alle pertinenze identificate ai sensi di legge.

Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. da applicare in questo comune nella misura del 6 per mille con riferimento a tutti gli altri immobili e fabbricati.

(Omissis).

03A03586

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cattolica Eraclea (provincia di Agrigento) ha adottato il 30 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) confermare per l'anno 2003 l'aliquota al 4 per mille per l'imposta comunale sugli immobili, per tutti i contribuenti e per tutte le categorie di immobili;

2) confermare, altresì, nella misura di € 103,29 la detrazione per l'abilitazione principale;

3) dare atto che i terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Cattolica Eraclea sono esenti dall'I.C.I., ai sensi dell'art. 7, lettera *h),* del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze, pubblicata nel supplumento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993.

(Omissis).

03A03587

COMUNE DI CERESETO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cereseto (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

l'aliquota ordinaria, nella misura unica, del 6 per mille, ed una detrazione dell'imposta per l'abitazione principale pari a € 103,50, in conformità delle vigenti disposizioni legislative.

(Omissis).

03A03588

COMUNE DI CREMOSANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cremosano (provincia di Cremona) ha adottato il 6 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. relativa agli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze (ai sensi dell'art. 6, comma 5, del regolamento comunale sull'I.C.I.) del soggetto passivo nella misura del 5,50 per mille;

2) determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'I.C.I. relativa a tutti gli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale del soggetto passivo e ai terreni;

3) confermare la detrazione d'imposta di € 103,29 relativamente agli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze (ai sensi dell'art. 6, comma 5, del regolamento comunale sull'I.C.I.) del soggetto passivo.

(Omissis).

03A03589

COMUNE DI DORSINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Dorsino (provincia di Trento) ha adottato il 18 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di fissare, per l'anno 2003, per le ragioni esposte in premessa, l'aliquota unica I.C.I. nella misura minima del 4 per mille.

2. Di fissare altresì per l'anno 2003 la detrazione dell'imposta dovuta per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni in € 130,00.

(Omissis).

03A03590

COMUNE DI GALEATA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Galeata (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

3) *(omissis)*, di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

aliquota 5,5 per mille sul valore delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 2 del nuovo regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in vigore dal 1º gennaio 2003;

aliquota 5,5 per mille sul valore delle unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del nuovo regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in vigore dal 1º gennaio 2003;

aliquota 6,5 per mille sul valore degli altri immobili;

aliquota 7 per mille per gli alloggi non locati, ai sensi dell'art. 3 del nuovo regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in vigore dal 1º gennaio 2003;

4) *(omissis)*, di determinare le detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

detrazione € 103,29, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, esclusivamente per l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 2 del nuovo regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in vigore dal 1º gennaio 2003, e non per le unità immobiliari equiparate ad essa ai sensi dell'art. 17, comma 1, del nuovo regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in vigore dal 1º gennaio 2003;

(Omissis).

03A03591

COMUNE DI GIAGLIONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Giaglione (provincia di Torino) ha adottato il 14 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

2) Di determinare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per tutte le unità immobiliari, confermando in € 103,29 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.

(Omissis).

03A03592

COMUNE DI GIAROLE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Giarole (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, in via generale nella misura del 5,50 per mille.

Stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del 7 per mille per edifici o unità immobiliari adibiti ad abitazioni, diverse dalla prima abitazione, che siano tenuti a disposizione dei proprietari, o comunque sfitti.

Stabilire la detrazione spettante per la prima casa, in € 103,50.

(Omissis).

03A03593

COMUNE DI LEQUIO TANARO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Lequio Tanaro (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille, con detrazione di € 103,29 per abitazioni principali.

(Omissis).

03A03594

COMUNE DI MARIANOPOLI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Marianopoli (provincia di Caltanissetta) ha adottato il 21 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di applicare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille e la detrazione per la prima casa di € 104,00.

(Omissis).

03A03595

COMUNE DI MASSAFRA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Massafra (provincia di Taranto) ha adottato il 23 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

I) Di approvare, come approva, le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1º gennaio 2003:

1) aliquota da applicare nella misura del 6,50 per mille:

a) per terreni, aree fabbricabili e fabbricati classificabili nel gruppo catastale D);

b) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

c) per le unità immobiliari locate ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale;

d) per gli alloggi posseduti e non locati;

e) per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune;

f) per i soggetti passivi di imposta e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni;

2) aliquota da applicare nella misura del 5,00 per mille:

a) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperative edilizia a proprietà indivisa per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

3) aliquota da applicare nella misura del 4,50 per mille:

a) per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1994, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni e cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale, previa presentazione di certificazione di iscrizione nel registro e/o nell'albo;

b) istituti di beneficenza ed assistenza (IPAB).

II) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

III) L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

IV) L'imposta è ridotta del 50% per i proprietari di unità immobiliari sottoposte ad interventi di recupero di particolare interesse artistico o architettonico nel centro storico. Tale riduzione ha validità per tre anni con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di inizio dei lavori. L'agevolazione è concessa ad istanza di parte corredata di attestazione sulla idonea valutazione effettuata dalla C.E.C. circa l'intervento e della comunicazione di inizio dei lavori all'U.T.C.

V) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 1, comma 6, legge n. 537/1993).

VI) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e da militari in attività che siano per motivi di servizio trasferiti in altra sede, a condizione che la stessa non risulti locata.

VII) La detrazione da € 103,29 è elevata a € 134,28:

a) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperativa edilizie a proprietà indivisa per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, appartenenti a nucleo familiare sino a tre persone, il cui reddito globale lordo ai fini IRPEF, determinato dalla sommatoria dei redditi di tutti i componenti, non superi l'importo di € 15.493.71 annue, che non siano titolari di diritti reali su altri fabbricati, ad eccezione dell'unità immobiliare utilizzata come pertinenza (box, cantina o posto d'auto) la cui rendita catastale, rivalutata del 5% ai fini I.C.I., non superi l'importo di € 258,23, previa presentazione di dichiarazione sottoscritta dai soggetti passivi di imposta relativi ai redditi posseduti da tutto il nucleo familiare oltre alla dichiarazione che non siano titolari di altri fabbricati, la cui rendita catastale, rivalutata del 5% ai fini I.C.I., non superi l'importo di € 258,23 e, salvo produzione di ulteriore documentazione a richiesta d'ufficio;

b) fermo restando tutte le altre disposizioni riportate nel precedente punto *a)*, il limite di reddito globale lordo ai fini IRPEF è elevato di € 1.032,91 per ogni altro componente il nucleo familiare.

c) considerando che il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente (2002) che la composizione del nucleo familiare è quella esistente presso l'ufficio anagrafe alla data del 31 dicembre 2002.

VIII) La detrazione da € 103,29 è elevata a € 258,23: per l'unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da nuclei familiari, il cui reddito familiare non supera € 25.822,84, nei quali è compreso almeno un soggetto:

a) che è stato sottoposto al trapianto di organi;

b) che risulti mutilato ed invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e che abbisognano di un'assistenza continua. (articoli 2 e 12, legge 30 marzo 1971, n. 118, e della legge 11 febbraio 1980, n. 18).

(Omissis).

03A03596

COMUNE DI MESTRINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Mestrino (provincia di Padova) ha adottato il 4 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1. di confermare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 5 per mille;

aliquota per abitazione principale: 5 per mille;

aliquota per abitazione non principale: 6,5 per mille;

aliquota per aree edificabili: 6,5 per mille;

detrazione per abitazione principale: € 103,29 per mille;

2. di determinare nella misura dell'1 per mille l'aliquota agevolata che sarà applicata per l'anno 2003 solo sugli immobili che vengono locati al comune di Mestrino per emergenze abitative ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

3. di stabilire la maggiore detrazione per abitazione principale nella misura di € 258,23 alle sole condizioni e modalità di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportate.

(Omissis).

03A03597

COMUNE DI MONTJOVET

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Montjovet (provincia di Aosta) ha adottato il 16 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 4 per mille e la detrazione per l'abitrazione principale in € 110,00.

(Omissis).

03A03598

COMUNE DI MORTARA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Mortara (provincia di Pavia) ha adottato il 22 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 come segue:

terreni agricoli: 5,25 per mille;

aree fabbricabili 7 per mille;

abitazione principale e sue pertinenze 5,25 per mille;

altri fabbricati 6,75 per mille.

2) Di stabilire che per i fabbricati sfitti l'aliquota è aumentata al 7 per mille.

3) Di precisare che per le abitazioni locate con la formula dei «patti in deroga», l'aliquota è ridotta al 6,5 per mille.

4) Di indicare in € 103,29 la deduzione ammessa per l'abitazione principale e sue pertinenze.

5) Di specificare che la deduzione di € 103,29 spetta inoltre nei seguenti casi:

fabbricati non locati già abitazione principale di ricoverati in casa di riposo;

fabbricati ceduti in uso gratuito a familiari entro il 1° grado, a condizione che analoga deduzione non venga usufruita per altro fabbricato.

6) Di aumentare la deduzione di cui sopra a € 206,58 per le famiglie monocomponente pensionate o disoccupate con reddito lordo nell'anno 2002 non superiore a € 6.713,94.

(Omissis).

03A03599

COMUNE DI ORBASSANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Orbassano (provincia di Torino) ha adottato il 30 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di stabilire, per l'anno 2003, nelle seguenti misure l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita col decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) 7 per mille aliquota ordinaria;

b) 4,50 per mille per gli immobili posseduti da persone fisiche e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, direttamente adibiti ad abitazione principale o concessi ad uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, per tutti gli immobili posseduti dall'Agenzia territoriale per la casa e dal Consorzio intercomunale torinese, dalla città di Torino e per gli alloggi locati ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge n. 431/1998;

c) 8 per mille per tutti gli immobili adibiti ad uso abitativo, diversi dai precedenti, da qualunque soggetto posseduti e non locati da almeno due anni.

Che la detrazione per abitazione principale per l'anno 2003 è pari ad € 130,00 ed è applicabile anche agli alloggi assegnati dall'Agenzia territoriale per la casa e dal Consorzio intercomunale torinese.

La detrazione per abitazione principale è elevata a € 180,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del nucleo familiare comprendente tra i propri componenti un soggetto invalido, cieco o sordomuto civile, beneficiario di pensione o indennità concessa al solo titolo della minorazione o di assegno di accompagnamento, ovvero un soggetto dichiarato «persona handicappata in situazione riconosciuta avente connotazione di gravità» ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

(Omissis).

03A03600

COMUNE DI PIERANICA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pieranica (provincia di Cremona) ha adottato il 31 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

I) Di confermare le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2003, già previste per l'anno 2002:

1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: cinque 5 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 5 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 ‰;

5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille.

II) Di dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

III) Di determinare che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, così come modificata dalla legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

IV) Di determinare che sull'imposta, dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione per abitazione principale viene elevata ad € 154,94 per i soli residenti ultra settantacinquenni con reddito annuo lordo non superiore ad € 9.296,22 se singoli o ad € 12.911,42 se coniugati o con familiari a carico.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di priorità, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

V) Di precisare che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

03A03601

COMUNE DI TORRILE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Torrile (provincia di Parma) ha adottato il 31 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

Delibera:

2) Di fissare *(omissis)*, per l'anno 2003, nelle misure di cui al prospetto che segue le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N. ord.	Tipologia immobili	Aliquota per mille
1	Abitazione principale del contribuente a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario di dimora abituale, unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel comune, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, unità immobiliare in proprietà o usufrutto di anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, o di cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro sempre che non risulti locata.	5
2	Pertinenze di abitazioni principali classificabili nella categoria catastale C/6 (autorimesse-garage) - C/2 (depositi-cantine) - C/7 (tettoie).	5
3	Aree fabbricabili per le quali i proprietari entro i due anni dalla loro classificazione, non hanno ancora attivato le procedure previste dalla legge per la loro edificazione.	7
4	Abitazioni non locate e pertinenze (C/2 - C/6 - C/7) al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Con esclusione di quelle concesse in uso gratuito a famigliari con residenza nel comune o a disposizione di chi risiede all'estero nonché di fabbricati sfitti in attesa di vendita posseduti dalle imprese costruttrici.	7
5	Aliquota ordinaria per tutti gli immobili non sopra indicati	6,5

3) Di confermare in € 103,29 l'importo della detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A03602

COMUNE DI VENAUS

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Venaus (provincia di Torino) ha adottato il 12 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

2. Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,25 per mille per tutte le unità immobiliari, confermando in € 103,29 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta;

(Omissis).

03A03603

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero della salute n. 23 del 10 febbraio 2003, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Betabiotic Esseti"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2003).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 50, prima colonna, nel terzultimo capoverso, dove è scritto: «A.I.C. n. 028455032 da "1000" 1 flac. liof 1000 mg + 1 fiala 4 ml a "1000 mg/*194* ml polvere e solvente per soluzione iniettabile ...», leggasi: «A.I.C. n. 028455032 da "1000" 1 flac. liof 1000 mg + 1 fiala 4 ml a "1000 mg/*4* ml polvere e solvente per soluzione iniettabile ...».

03A04359

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero della salute n. 17 del 10 febbraio 2003, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Elyzol"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2003).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 49, seconda colonna, nel terzultimo capoverso, dove è scritto: «...con sede in via Giorgione, 59/*1963*, Roma ...», leggasi: «... con sede in via Giorgione, 59/*63* Roma ...».

03A04360

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501075/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 3 3 1 *

€ 0,77